

Visco Sud. L'erario deciso a proseguire nel contenzioso

Modello dimenticato, bonus precluso

La vicenda

Il censimento

■ La questione aperta dal 2003 riguarda il censimento degli investimenti realizzati (o già avviati) nel momento del passaggio dal vecchio al nuovo regime dell'incentivo fiscale

La controversia

■ Il censimento degli investimenti agevolati fu fatto attraverso la richiesta d'invio del modello Cvs. Chi non ha adempiuto a questa richiesta ha cercato di opporsi invano agli accertamenti impugnando gli atti del recupero

La Consulta

■ La norma - che impone l'invio del modello Cvs a pena di decadenza dall'agevolazione - è stata portata di fronte alla Consulta: che, però, nel 2006 ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

Amedeo Sacrestano

L'erario continuerà a coltivare i contenziosi relativi alla decadenza dalla Visco Sud a seguito del mancato invio del modello CVS. È quanto emerge dalla lettura della circolare 55/E emanata ieri dall'agenzia delle Entrate. Una nota che sembra cancellare ogni residua speranza di coloro che, ormai dal 28 febbraio 2003, hanno avviato diversi contenziosi (e di diversa natura e sostanza) in seguito all'omesso o tardivo adempimento dell'obbligazione recata dall'articolo 62, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003).

La questione è una di quelle più dibattute e controverse di tutta la recente storia degli incentivi fiscali. Nasce e si svilup-

pa a seguito della brusca trasformazione dell'originario sostegno recato, in maniera automatica, dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in incentivo "a domanda". Correvano l'anno 2002 e, prima con il Dl 138/02 poi col citato articolo 62 della legge 289/02, venne fuori

l'esigenza di effettuare la "ricognizione" degli investimenti realizzati (o semplicemente già avviati) al momento del passaggio dal vecchio al nuovo regime d'aiuto. Un censimento che riguardava una platea molto estesa (ed eterogenea) di contribuenti. Non solo chi - avendo realizzato o avviato un investimento - ancora vantava un diritto a compensare un beneficio ma, in buona sostanza, tutti i contribuenti che, sino alla data dell'8 luglio 2002, avevano maturato il diritto al beneficio.

Il censimento, come detto, fu operato mediante la richiesta d'invio del citato modello CVS. Avendo dimenticato tale adempimento, in molti hanno cercato di opporsi (invano) all'azione accertatrice dell'erario, impugnando gli atti di recupero conseguenti. Diverse le motivazioni addotte, non solo dinanzi alle corti di merito e a quella di legittimità ma anche davanti alla Corte costituzionale. La norma stessa, infatti, recava l'adempimento «a pena di decadenza dall'agevolazione» e in molti avevano visto in essa addirittura diverse lesioni di diritti costituzionalmente garantiti dalla Costituzione.

La circolare di ieri riassume con puntiglio tutti i pronunciamenti della Cassazione e della corte costituzionale favorevoli all'erario ed invita, dunque, gli uffici a non demordere dal portare avanti i contenziosi in essere che, pure in più di qualche caso, avevano visto il contribuente prevalere.

A ben vedere, le ragioni dell'agenzia sono (ormai) evidenti. Con l'ordinanza n. 124 del 2006, la corte costituzionale aveva dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 62, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, sul motivo che «la norma censurata non dispone per il passato, ma fissa per il futuro un obbligo di comunicazione di dati a pena di "decadenza dal contributo", a nulla rilevando che tale decadenza abbia ad oggetto un contributo già conseguito».

Inoltre, per la Consulta, la «sanzione è diretta a garantire il rilevante interesse pubblico all'immediata disponibilità dei dati non ricavabili dalla dichiarazione dei redditi all'epoca presentata, ma necessari allo svolgimento sia di uniformi ed organiche politiche di incentivazione, sia di più agevoli e solleciti controlli sulla spettanza del contributo». L'ordinanza n. 180 del 2007 aveva, poi, sancito la legittimità della norma sia in riferimento all'articolo 24 della Costituzione che in riferimento all'articolo 97. Infine, con l'ordinanza 185 del 2009, la Corte si è espressa (a favore del fisco) anche con riguardo a chi aveva già fornito all'amministrazione finanziaria, con la dichiarazione dei redditi, soltanto i dati richiesti all'epoca per far valere il credito di imposta.

La Cassazione - da ultimo con la sentenza n. 3578 del 13 febbraio 2009 - ha poi ritenuto che «una volta scaduto il termine per la presentazione del modello (...) non poteva non scattare la decadenza del contribuente dal beneficio del credito d'imposta, altrimenti nessun senso avrebbe potuto avere la previsione della decadenza, se esso avesse potuto essere eluso».